



SERVIZIO SPORT, TEMPO LIBERO E PARI OPPORTUNITÀ

U.O.C. SERVIZI SPORTIVI

VIA SANTA CATERINA, 17 59100 PRATO

TEL. 0574.1835037

E-MAIL serviziosport@comune.prato.it

Disciplinare

per la concessione e gestione in uso delle palestre comunali

per l'anno sportivo 2026/2027

Art. 1 – programmazione utilizzo spazi

La programmazione per l'utilizzo degli spazi presso le palestre comunali è approvata annualmente dall'Amministrazione Comunale e dalla stessa comunicata al concessionario al termine dell'istruttoria.

Tutte le variazioni nella programmazione iniziale che dovessero rendersi necessarie in corso d'anno sono comunicate dal Comune di Prato al concessionario, che si impegna a sua volta a comunicare al Comune medesimo eventuali variazioni sopraggiunte nella programmazione licenziata.

La palestra, i locali, gli arredi e le attrezzature sono concessi in uso nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano.

Limitazioni all'uso delle palestre e/o dei locali a servizio delle stesse (es. spogliatoi) derivanti dall'applicazione di normativa nazionale e regionale, di provvedimenti dell'Amministrazione Comunale, di disposizioni CONI e federali o di protocolli degli Istituti scolastici all'interno dei quali si trova la palestra concessa operano di diritto, seppur sopraggiunte dopo la sottoscrizione, a seguito di semplice comunicazione scritta da parte del Comune concedente.

Art. 2 - uso delle palestre

Il Concessionario deve utilizzare e far utilizzare la palestra solo per le attività sportive programmate dall'Amministrazione Comunale o da questa autorizzate. Il Concessionario si impegna a rispettare il Regolamento comunale per gli impianti sportivi con particolare riferimento alle disposizioni e norme in materia di sicurezza e di igiene.

Art. 3 - durata della concessione in gestione ed uso

La concessione in uso e gestione degli spazi per l'anno sportivo 2026/2027 decorre dalla data di individuazione del concessionario e termina di norma il 31/08/2027. Il rapporto concessorio sarà costituito dall'impegnativa al rispetto del presente Disciplinare resa in sede di presentazione della domanda e a fronte della comunicazione all'interessato del provvedimento di avvenuta concessione della palestra.

La durata della concessione è comunque da intendersi prorogata di diritto fino all'avvenuta individuazione dei concessionari per la stagione sportiva 2027/2028 se successiva alla data del 31/08/2027.

Alla scadenza il Concessionario è tenuto alla riconsegna dell'impianto, dei locali e delle pertinenze libere da persone e cose, nelle medesime condizioni in cui sono state consegnate, salva la normale usura.

Nessuna modifica all'immobile e alle attrezzature di proprietà del Comune di Prato può essere eseguita senza il preventivo assenso dell'Amministrazione Comunale.

Per motivi di interesse pubblico il Comune potrà revocare o sospendere temporaneamente, anche senza preavviso, il rapporto di concessione.

Art. 4 - oneri a carico del concessionario

Sono a carico del Concessionario i seguenti oneri:

1. effettuare gli interventi di pulizia giornaliera della palestra, degli spogliatoi, dei servizi, delle aree destinate al pubblico e delle aree annesse alla palestra, nonché di quelle esterne che consentono l'accesso alla medesima, limitatamente e conseguenti all'attività svolta dalle società sportive;

2. provvedere con proprio personale addetto all'apertura e chiusura della palestra secondo gli orari stabiliti dall'Amministrazione Comunale. È fatto divieto di distribuire a chiunque le chiavi dell'impianto e di accedere alla palestra in orario scolastico;
3. garantire, con proprio personale di fiducia, la custodia, la guardiania e la sorveglianza della palestra e dei relativi accessi, dei locali e spazi annessi ad uso non sportivo, qualora non siano separabili da quelli assegnati durante tutto l'orario d'apertura, in quanto il Concessionario assume la qualifica di custode. Le responsabilità inerenti e conseguenti allo svolgimento delle attività vengono direttamente assunte dal Concessionario. La presenza di suddetto personale è condizione indispensabile per l'accesso alla palestra e per il suo uso;
4. vigilare che gli utenti indossino calzature con soles di gomma, da usarsi esclusivamente all'interno della palestra;
5. vigilare affinché nella palestra non si svolgano attività e manifestazioni non autorizzate;
6. provvedere al controllo dell'efficienza della palestra, delle attrezzature fisse e dei relativi annessi all'inizio e alla fine di ogni giorno di utilizzo;
7. lasciare la palestra, al termine di ogni giorno di attività, nella condizione di perfetta funzionalità, garantendo una puntuale pulizia dei locali e dei servizi annessi, oltre ad un'adeguata manutenzione degli attrezzi, che dovranno essere riportati nell'ordine in cui erano sistemati all'inizio delle attività e, comunque, in modo da non pregiudicare la sicurezza e la funzionalità delle attività scolastiche;
8. segnalare tempestivamente gli interventi di manutenzione occorrenti, così come previsto all'art. 16 del vigente Regolamento per la gestione e l'uso degli impianti sportivi, che si rendessero necessari, provvedendo direttamente a effettuare quelli di minuta riparazione;
9. comunicare immediatamente per iscritto all'Amministrazione Comunale i danni alle palestre, ai locali annessi, alle attrezzature riscontrati all'inizio o alla fine di ogni turno di attività;
10. non danneggiare né deteriorare in alcun modo i locali, le relative pertinenze, gli impianti, i materiali e gli attrezzi, vigilando accuratamente negli orari di utilizzo della palestra;
11. nel caso in cui all'inizio di ogni turno di attività il Concessionario constati che parti o elementi della palestra, degli attrezzi o dell'impiantistica tecnologica dovessero risultare deteriorati, difettosi, guasti o ritenuti potenzialmente a rischio o motivo di pericolo, mettere in sicurezza, inibire l'uso e garantire che nessun frequentatore della palestra entri in contatto con la parte o gli elementi ritenuti pericolosi. Identico obbligo è a carico del Concessionario nel caso in cui i problemi segnalati al precedente periodo dovessero emergere nel corso o alla fine dell'attività giornaliera svolta nella palestra. Al fine di garantire l'incolumità di tutti i frequentatori della palestra il Concessionario, oltre agli adempimenti di cui sopra, deve tempestivamente informare l'Amministrazione Comunale e le altre società sportive che utilizzino la palestra dei rischi e dei danni presenti. Nel caso in cui il Concessionario ometta tale segnalazione sarà ritenuto responsabile di eventuali danni subiti da cose o persone;
12. far rispettare l'assoluto divieto di fumare, all'interno dei locali esteso alle aree all'aperto di pertinenza degli istituti scolastici dal D.L. 104/2013;
13. prendere atto che l'Amministrazione Comunale, previa tempestiva comunicazione, potrà modificare gli orari di concessione della palestra ovvero disporre eventuali sospensioni temporanee senza che il concessionario abbia nulla a pretendere a titolo risarcitorio;
14. raccogliere e coordinare le richieste di utilizzo della palestra da parte delle singole società per le partite e gli eventi previsti nei giorni di sabato e domenica. La comunicazione delle attività del fine settimana deve essere trasmessa all'Amministrazione Comunale di norma almeno cinque giorni prima dell'evento. Comunicazioni tardive potrebbero comportare disservizi sulla funzionalità della palestra;
15. compilare e conservare, anche successivamente al termine della concessione fino ad un anno dal termine della stagione sportiva di riferimento, il Registro di presenze giornalieri che sarà messo a disposizione dall'Amministrazione successivamente alla concessione e che il concessionario è tenuto ad esibire ogniqualvolta l'Amministrazione stessa ne faccia richiesta;
16. assumere ogni responsabilità legata alla gestione della sicurezza e all'utilizzazione delle attrezzature ed impianti assegnati, informare i soggetti che saranno presenti durante l'attività in merito alle misure individuate ai fini della prevenzione e protezione, nonché in merito alle vie di esodo esistenti e al comportamento da tenere in caso di emergenza;
17. vigilare sul rispetto della capienza complessiva dell'impianto, fissata complessivamente in 99 persone, ivi compresi atleti, allenatori, accompagnatori;

18. prendere visione della documentazione relativa alla gestione della sicurezza prevista dal D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. predisposta dall'Istituto Scolastico in ottemperanza agli obblighi previsti in capo al D.L.

Nell'esecuzione degli oneri di cui sopra il Concessionario solleva l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità relativa ai rapporti fra il Concessionario medesimo, i propri collaboratori e le altre società che usano le palestre.

L'accertamento di una qualsiasi violazione di normative vigenti determina la facoltà per l'Amministrazione Comunale di revoca del rapporto concessorio, ferme restando tutte le eventuali possibili azioni a tutela dell'Ente.

Art. 5 - tariffe d'uso e quota di contribuzione

Il Concessionario riscuote da tutti gli assegnatari dell'impianto le tariffe d'uso stabilite dall'Amministrazione Comunale.

Il Concessionario è tenuto a corrispondere all'Amministrazione Comunale un corrispettivo pari al 30% del totale delle tariffe riscosse per l'utilizzo degli spazi.

Tale corrispettivo dovrà essere versato entro 30 giorni dalla trasmissione della nota di addebito da parte dell'Amministrazione Comunale.

Il Concessionario segnala tempestivamente all'Amministrazione Comunale il mancato pagamento delle tariffe da parte dell'utilizzatore della palestra.

Art. 6 – annullamento di richieste di spazi assegnati e/o mancato utilizzo spazi assegnati

Il Concessionario è tenuto all'esazione della tariffa comunale per tutti gli spazi assegnati ancorché non utilizzati.

La tariffa non è dovuta se la comunicazione di mancato utilizzo perviene all'Amministrazione Comunale almeno tre giorni lavorativi antecedenti della data di riferimento.

In ogni caso tutte le richieste di annullamento da parte delle società utilizzatrici della palestra devono essere preventivamente condivise con il Concessionario.

È obbligo del Concessionario vigilare sulla corrispondenza tra le attività programmate e quelle che effettivamente hanno luogo presso l'impianto, nonché segnalare prontamente all'Amministrazione Comunale le eventuali difformità. Analogamente è tenuto a segnalare ripetuti mancati utilizzi degli spazi assegnati.

Art. 7 - responsabilità

Il Concessionario, in qualità di custode, deve svolgere il compito con la diligenza del buon padre di famiglia provvedendo, a titolo esemplificativo e non esaustivo, a:

- aprire e chiudere correttamente la struttura, verificando, in sede di chiusura, l'assenza di persone all'interno;
- chiudere tutti i rubinetti;
- pulire l'area gioco e le pertinenze;
- rimuovere i rifiuti dai cestini;
- spegnere le luci e tutti i dispositivi elettronici di cui ha la disponibilità;
- chiudere porte e finestre;
- inserire l'allarme ove presente.

L'uso dell'impianto sportivo, delle attrezzature, dei locali e degli accessori deve essere improntato a criteri di rispetto per la sicurezza e la civile convivenza; è esclusa qualsiasi responsabilità a carico dell'Amministrazione Comunale per le conseguenze derivanti da usi difformi.

Il Concessionario si assume la responsabilità civile e patrimoniale per i danni a persone e cose che possano derivare dall'uso dei locali e delle attrezzature, esonerando sia l'Amministrazione Comunale che il Dirigente Scolastico cui fa capo la palestra da ogni e qualsiasi responsabilità.

Il Concessionario è chiamato a rispondere dei danni causati ai locali e/o alle attrezzature presenti sulla base degli accertamenti che verranno effettuati in contraddittorio tra le parti.

Art. 8 - inadempimento del concessionario e penali

In caso di inadempimento a quanto disposto nel presente disciplinare l'Amministrazione Comunale può applicare delle sanzioni quantificate tra un minimo di € 100,00 ed un massimo di € 500,00 in virtù della gravità dell'inadempimento.

Potranno essere sanzionati, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, i seguenti comportamenti:

- presenza di soggetti non autorizzati in orario scolastico ed extrascolastico;
- mancata pulizia;
- incuria (luci accese, porte aperte e allarmi non inseriti, docce o rubinetti aperti);
- distribuzione delle chiavi e dei codici di allarme agli utilizzatori;
- danneggiamenti derivanti da uso improprio delle strutture e dei locali, ecc.

Le sanzioni dovranno essere precedute da una contestazione scritta, a cui il Concessionario potrà opporre le proprie memorie e giustificazioni. Accertato l'inadempimento saranno applicate le dovute sanzioni.

In caso di grave inadempimento l'Amministrazione Comunale potrà dichiarare la decadenza del Concessionario e la sospensione degli spazi assegnati allo stesso, con effetto immediato, salvo comunque il diritto di risarcimento dei danni.

Art. 9 – rapporti con la scuola

Il Concessionario ha l'obbligo di mantenere rapporti corretti con l'Istituto Scolastico al quale la palestra è assegnata. In particolare è tenuto a rispettare i beni scolastici facenti parte della dotazione sportiva e gli arredi dell'Istituto Scolastico scuola presenti in palestra.

Il Concessionario ha facoltà di instaurare accordi con gli Istituti Scolastici, per il quale l'Amministrazione Comunale risulta terza ed estranea.

Art. 10 – presidi medici

Il Concessionario deve garantire che tutti gli utilizzatori siano muniti di autonomi presidi di primo soccorso.

Il Concessionario dovrà accertarsi che ciascun utilizzatore, nelle ore di proprio assegnazione, assicuri la presenza di personale in possesso dell'adeguata formazione prevista per il primo soccorso, compreso l'uso del defibrillatore di cui al successivo articolo 11.

Art. 11 – norme sull'installazione e l'uso del defibrillatore

Ai sensi della Legge Regionale n. 68 del 9 ottobre 2015 e relativo Regolamento di attuazione n. 68 del 9 ottobre 2015 i gestori delle palestre hanno l'obbligo di dotare le stesse di defibrillatori semiautomatici esterni. In ogni impianto sportivo deve essere disponibile, accessibile e funzionante almeno un defibrillatore semiautomatico. Il defibrillatore deve essere posizionato il più vicino possibile al luogo di svolgimento dell'attività sportiva o motorio ricreativa, in modo tale da poter essere raggiunto, al massimo, in tre minuti di passo veloce.

Il defibrillatore deve essere collocato preferibilmente in una teca a muro, con apertura libera e allarmata; deve essere facilmente riconoscibile e corredato di un pannello informativo a muro.

La dotazione di defibrillatori è requisito per l'apertura degli impianti.

L'uso dei defibrillatori è affidato esclusivamente ad esecutori BLS-D (basic life support defibrillation), ossia operatori abilitati, espressamente incaricati.

I gestori degli impianti hanno l'obbligo di garantire la presenza di esecutori BLS-D durante lo svolgimento dell'attività sportiva e motoria. Se i gestori assegnano spazi, all'interno degli impianti a società, enti e associazioni sportive, l'obbligo di assicurare la presenza di esecutori BLS-D è a carico di questi soggetti.

La manutenzione dei defibrillatori è a carico dei gestori degli impianti. I gestori degli impianti e, nel caso di assegnazione, i soggetti assegnatari, identificano uno o più referenti incaricati di verificare regolarmente l'operatività del defibrillatore e, prima dell'inizio dell'attività sportiva o motorio-ricreativa, annotano su un apposito registro il corretto funzionamento dello strumento tramite semplice verifica dell'apposita spia; qualora i referenti rilevano il cattivo funzionamento del defibrillatore, le attività praticate nell'impianto sono sospese fino al regolare ripristino della funzionalità dell'apparecchio.

I gestori trasmettono alla centrale operativa 118 territorialmente competente le informazioni relative al possesso, al modello e all'ubicazione del defibrillatore, nonché l'elenco degli esecutori BLS-D incaricati all'interno dell'impianto dai gestori stessi o dai soggetti assegnatari.

Ai fini di consentire al Comune lo svolgimento delle funzioni di vigilanza e controllo in ordine al rispetto degli obblighi a carico dei soggetti gestori degli impianti e degli assegnatari degli spazi, i soggetti gestori detengono presso l'impianto un fascicolo contenente la documentazione relativa:

- alla dotazione e collocazione dei defibrillatori;
- alla funzionalità tecnica dei defibrillatori e, in particolare, al rispetto della normativa di esercizio relativa alle apparecchiature elettromedicali;
- all'osservanza degli obblighi di formazione, incluso l'elenco nominativo, comprensivo dei dati anagrafici, degli esecutori BLS-D che operano all'interno dell'impianto e degli spazi assegnati.

Art. 12 - disposizioni generali e finali

Per quanto non espressamente previsto dal presente disciplinare si rinvia al “Regolamento per la gestione e l'uso degli impianti sportivi” del Comune di Prato ed alle altre disposizioni normative vigenti, in quanto applicabili e compatibili con la natura dell'atto.

Le parti si impegnano, comunque, a definire amichevolmente eventuali controversie che dovessero derivare dall'applicazione del presente disciplinare.

Qualora ciò non sia possibile, il foro competente alla risoluzione del contenzioso è il Tribunale di Prato.